

Comune di Campi Bisenzio

- Città Metropolitana di Firenze -

Reg. n.

Convenzione per la gestione di attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni e per adolescenti e la concessione dello spazio/plesso scolastico presso cui svolgere le attività

L’anno 2021, il giorno xx (xx) del mese di giugno a mezzo sottoscrizione digitale avvenuta con scambio mail, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. xx del xx giugno 2021

tra

il **Comune di Campi Bisenzio** rappresentato ... , (di seguito Comune)

e

xx, in qualità di legale rappresentante di xxxxx, con sede in xxxx P.IVA xxx

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Premesso che:

- il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 1° giugno 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e della determinazione n. 474 del 24/05/2021 con la quale è stato approvato, a seguito di Avviso pubblico, l’Elenco Zonale centri estivi – estate 2021;

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio

ed il soggetto gestore del centro estivo che verrà effettuato presso lo spazio/plesso scolastico xx come individuato dall'A.C. con la suddetta delibera G.C. 97/2021 e messo a disposizione del medesimo gestore come da richiesta del xx prot. xxxx. Il progetto del centro estivo, presentato il xxx prot. xxx costituisce parte integrante della presente convenzione, anche ove non materialmente allegato.

Art. 2 Concessione dello spazio/plesso scolastico

Il Comune in base a quanto previsto nelle linee "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2021" approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 97 del 1° giugno 2021 concede in uso gratuito al soggetto gestore, per tutta la durata del centro estivo lo spazio/plesso scolastico xxx, come rappresentato nella planimetria allegata alla proposta progettuale, costituente parte integrante della presente convenzione, anche ove non materialmente allegata. I locali/spazi concessi in uso dovranno essere restituiti nello stato di pulizia e di fatto in cui sono stati consegnati, rispettando rigorosamente la data di riconsegna prevista. Particolare attenzione dovrà essere fatta alla tutela del patrimonio arboreo di parchi e giardini annessi alla struttura concessa. Gli alberi non potranno in alcun modo essere danneggiati dalle attività realizzate nell'ambito del progetto presentato. Il Comune si riserva la facoltà di inibire l'esecuzione di singole attività qualora emerga che le stesse arrecano o potrebbero arrecare danni alla flora degli spazi verdi. Tutte le attività di pulizia giornaliera e straordinaria necessarie a seguito delle attività svolte per la realizzazione del progetto nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute

emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che approva le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID - 19" che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del DPCM 2 marzo 2021, sono a totale carico del gestore del progetto, salvo quanto previsto al successivo art. 4.

Qualora il Comune rilevi criticità igienico sanitarie connesse all'utilizzo dei locali concessi in uso, ivi comprese le porzioni a verde, si riserva di intervenire facendo fare le pulizie necessarie ed addebitando il costo al gestore del progetto.

Il Gestore dovrà:

- segnalare tempestivamente al Comune, Settore lavori pubblici, ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, di proprietà comunale;

- segnalare tempestivamente al Comune, Settore Ambiente, ogni eventuale esigenza di interventi straordinari e l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;

- provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di sicurezza della pubblica incolumità;

- ripristinare, alle situazioni precedenti alla concessione, ogni eventuale danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle opere di pavimentazione di qualunque specie e tipologia ed ai manufatti eventualmente interessati, in ciò ricorrendo all'impiego di propri uomini, mezzi e risorse, o avvalendosi a proprio esclusivo carico di ditte specializzate;

- qualora avesse provocato anche solo avvallamenti e/o compattamenti

della superficie del terreno, procedere alla riformazione di esso, preparandolo meccanicamente e riseminandolo secondo le indicazioni dei competenti uffici;

- alla pulizia e sanificazione degli spazi/locali a fine attività, nonché alla rimozione della segnaletica, delle installazioni e di quant'altro fosse finalizzato all'effettuazione della concessione.

Il soggetto gestore del centro durante il periodo di utilizzo dovrà garantire la corretta chiusura degli accessi ai locali/spazi al termine dell'attività giornaliera segnalando al Comune di ogni criticità rilevata. Il Comune si impegna a sostenere i costi connessi alle utenze per l'intero periodo. Le spese telefoniche sono a totale carico del soggetto gestore del progetto che utilizzerà propri apparecchi telefonici. Le linee telefoniche del Comune e dell'istituto scolastico potranno essere utilizzate esclusivamente per chiamate di emergenza. Negli spazi verdi potranno essere posizionati giochi ed attrezzature mobili che non danneggino le alberature e non alterino la struttura degli spazi stessi. Tutte le autorizzazioni necessarie e gli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi sono a totale carico del gestore del progetto.

In ogni caso il soggetto gestore si impegna a:

- provvedere quotidianamente, mediante il personale impiegato, all'apertura, chiusura, custodia, sorveglianza e accurata pulizia e riordino di tutti i locali utilizzati, compresi gli spazi esterni riservati e i beni mobili utilizzati, non consegnando le chiavi di ingresso a soggetti terzi e, ove presente, ad attivare e disattivare l'impianto di allarme;

- ad utilizzare i locali/spazi assegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal programma del centro estivo nonché custodire e conservare i beni consegnati in uso e a restituirli alla scadenza dell'assegnazione nello stato in cui li ha ricevuti.

Art. 3 Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si obbliga a:

a) garantire la gestione del centro estivo alla condizioni e nei termini descritti nel progetto presentato;

b) garantire, in ogni caso per tutta la durata del centro estivo e della convenzione, gli standard di sicurezza previsti nell'allegato 8 all'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e previsti da ogni alla disposizione statale, regionale o comunale sempre atta a garantire la sicurezza anticontagio, che potrà entrare in vigore anche successivamente alla firma del presente atto;

c) designare un responsabile del centro estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente ufficio comunale, in relazione alla gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo al Comune;

d) individuare un referente per COVID - 19 all'interno della propria struttura che sovrintenda il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato 8 all'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, e comunicarne il nominativo al Comune;

e) utilizzare personale adeguatamente formato;

f) provvedere in proprio alla raccolta delle iscrizioni individuando le

modalità di riscossione delle quote di partecipazione da parte delle famiglie dei bambini/adolescenti. Il rapporto contrattuale si instaurerà esclusivamente tra la famiglia del partecipante al soggiorno ed il soggetto che organizza e gestisce il centro, che è, e rimane, il solo responsabile dell'andamento dell'iniziativa;

g) sottostare, come meglio indicato al successivo art. 8, ai controlli disposti dal dirigente del Settore 2 Servizi alla persona o da altri settori competenti, aventi lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il convenzionamento;

h) comunicare alla U.O. 2.1 Servizi educativi e culturali qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto al progetto presentato;

i) nel rispetto della propria proposta progettuale accogliere bambini segnalati dai servizi sociali offrendo uno più turni gratuiti ed accogliendo bambini con handicap o BES ai quali viene garantito il sostegno;

l) a compilare un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività del centro estivo, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti e a mantenere il registro per 14 giorni.

Al termine dell'iniziativa il soggetto gestore si impegna inoltre a presentare al Comune:

1) l'elenco degli iscritti e l'importo pagato da ciascuna famiglia;

2) una relazione di verifica sull'andamento delle attività, elaborata in base ad appositi questionari di gradimento predisposti in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Obblighi a carico del Comune

Il Comune si impegna:

a) a riconoscere al gestore del centro estivo una somma a titolo di rimborso forfetario quale contributo per la pulizia, igienizzazione ecc. degli spazi utilizzati e per l'acquisto dei DPI (mascherine, gel, guanti) per bambini e ragazzi frequentanti i centri e per gli operatori impiegati. Tale somma è definita nella percentuale massima del 50% delle spese sostenute, ritenute congrue rispetto alla durata dei centri estivi, al numero dei bambini/ragazzi accolti e al numero del personale impiegato, a seguito della presentazione di idonea documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;

b) ad assicurare, nel limite delle risorse appositamente stanziare, la copertura dei costi relativi al sostegno per l'inserimento di bambini/ragazzi disabili (con gravità certificata in base alla legge n. 104/1992 secondo educativa scolastica) tramite un rimborso omnicomprensivo parziale o se possibile totale per un periodo massimo di 6 settimane, promuovendo il coinvolgimento del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Specialistico in ordine all'inserimento di bambini/ragazzi diversamente abili certificati;

c) ad assicurare la copertura tramite rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie per la partecipazione dei minori alle attività previste su segnalazione dei competenti servizi sociali per un periodo massimo di frequenza non superiore a 6 settimane;

d) a pubblicizzare sul proprio sito istituzionale le attività del centro estivo.

Art. 5 Rapporti tra soggetto gestore e Comune

Il soggetto gestore è l'unico responsabile del Centro Estivo di cui alla presente convenzione per il quale si impegna a garantire la presenza costante del numero di operatori qualificati nel rapporto indicato nel progetto presentato.

Il soggetto gestore è tenuto a nominare un responsabile del centro estivo che costituirà l'interlocutore unico per il Comune per gli adempimenti di cui alla presente convenzione. E' escluso qualsiasi rapporto diretto dei funzionari comunali con gli operatori del centro estivo.

Art. 6 Durata

La presente convenzione ha efficacia a partire dal 14 giugno 2021 per tutta la durata del centro estivo come prevista nel progetto approvato per il solo periodo estivo 2021. La validità ed efficacia della convenzione è in ogni caso subordinata alla realizzazione del progetto presentato e al rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza anticontagio COVID 19.

Art. 7 Responsabilità del gestore

Il soggetto gestore è unico responsabile del centro estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da *culpa in vigilando* degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

Art. 8 Controlli e verifiche

Il Dirigente del Settore 2 si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati,

secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione. Nel caso in cui, durante i controlli previsti al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto previsto dal progetto presentato e dalla presente convenzione, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dalla suddetta comunicazione.

Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione.

Art. 9 Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.

Il Soggetto gestore è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, o dimostrare di avere una copertura e mantenerla in essere fino alla scadenza della convenzione, polizza assicurativa stipulata con primario assicuratore di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e

complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non

inferiori a: RCT/RCO: Euro 1.500.000,00 "unico" (per danni a persone,

cose, animali) e che preveda tra le altre condizioni anche la specifica

estensione a:

- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;

- conduzione di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;

- danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o

locali in cui si eseguono i servizi;

- danni a cose di terzi da incendio;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto

gestore, che partecipano all'attività oggetto della presente convenzione a

qualsiasi titolo (volontari, collaboratori ecc...);

- responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della

cui opera il Soggetto gestore si avvalga (dipendenti e non).

Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni

obbligatorie vigenti. L'operatività o meno delle coperture assicurative non

esonera il Soggetto gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di

esso incumbenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in

parte – dalle coperture assicurative suddette.

L'Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni

eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative

stipulate dal Soggetto gestore.

Art. 10 Divieto di sub-concessione e cessione

E' vietato al gestore del progetto:

1) subconcedere anche solo parzialmente l'uso degli spazi/plessi scolastici

a terzi;

2) cedere in tutto o in parte la realizzazione delle attività del centro estivo, senza il consenso e la formale approvazione della Amministrazione Comunale pena l'immediata revoca della concessione in uso degli spazi/plessi scolastici e della presente convenzione.

Art. 11 Protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti

dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

In relazione alla raccolta dei dati inerenti gli utenti dei centri estivi il Soggetto gestore è responsabile esclusivo della correttezza e della riservatezza del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate nel rispetto delle normative sopra citate.

Art. 12 Codice di comportamento

- Il Gestore si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" approvato dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2014, reperibile sul sito internet istituzionale. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Gestore dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio", il presente atto è risolto di diritto.

Art. 13 Dipendenti delle P.A. – Incompatibilità

Il Gestore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 c.c. e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage - revolving doors". Il Gestore dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

Art. 14 Risoluzione controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Art. 15 Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del soggetto Gestore.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B, Tabella, art. 27bis .

La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del Gestore firmatario. Infatti i rimborsi previsti all'art. 3 hanno natura di contributi anche qualora si riferiscano all'eventuale inserimento di disabili e altri soggetti segnalati dai competenti servizi sociali e saranno erogati solo qualora si verificano tali circostanze. La presente convenzione è da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Seconda di cui al Dpr 131/1986.

Art. 16 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Per il Comune di Campi Bisenzio

La Dirigente del Settore 2

xxxx

Per xxxx

Il Legale Rappresentante

XXXX

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.

82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE

SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA